

Trattativa diretta n. 6649650 Condizioni particolari di fornitura

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni**

Condizioni di fornitura

ART. 1 - OGGETTO E SPECIFICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

La fornitura riguarda i seguenti prodotti:

- n. 2 FLU4017165 28IIEX Multimetro TRMS, IP67, ATEX FLK4017165 € 3.748,51 o.f.e
- n. 2 Certificati di taratura NON ACCREDITATO CAD € 242,50 o.f.e
- n. 2 METREL MD 9272 € 1.634 o.f.e
- n. 2 Certificati di taratura "ISO-TAR"NON ACCREDITATO € 425 o.f.e,

ART. 2 RUP:

Dott. Marco Fontana, Dirigente Responsabile del Dipartimento Rischi fisici e tecnologici –
marcfont@arpa.piemonte.it tel. 011/19680747

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte.

Quadro Economico:

Importo a base d'asta	€ 6.050,01
Iva22% in split payment	€ 1.331,00
Totale	€ 7.381,01

Resa franco magazzino venditore – via 7 comuni Torino

Addebito taglio cavi, ove dovuto.

Addebito bobine, gabbie, o altri eventuali imballi speciali idonei al trasporto della fornitura della merce, ove dovuto.

TOLLERANZA +/- 3% .

ART. 4 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, all'affidatario sarà richiesta garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale o.f.e., come disciplinata dall'art.53 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

Qualora venga proposto un miglioramento del prezzo offerto o della prestazione offerta la garanzia definitiva non sarà richiesta. Si richiede di indicare in sede di offerta che l'eventuale miglioramento del prezzo per supportare la non richiesta della garanzia definitiva.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 1) Dichiarazione_-_affidamenti_inf_40mila;
- 2) Patto di integrità;
- 3) Informativa privacy;
- 4) Modello dichiarazioni affidamento diretti

ART. 6 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Ditta dovrà provvedere alla consegna della fornitura presso la Struttura Semplice Impianti Industriali ed Energia di Arpa Piemonte (via Pio VII n. 9 – 10135 Torino) destinataria della fornitura, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

L'indicazione della struttura ricevente dovrà essere chiaramente indicato sull'imballaggio.

Riferimento amministrativo contratto: Fabio Morgigno fabimorg@arpa.piemonte.it, tel. 01119681765.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

In caso di consegna in una sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte comunicherà l'accaduto all'Aggiudicatario il quale è tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna precedentemente previsti verranno calcolati come segue: giorni trascorsi dalla data di efficacia del contratto al giorno di consegna presso la sede diversa da quella di destinazione a questi si sommano i giorni decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della PEC fino al giorno dell'avvenuta consegna presso la sede corretta.

Arpa potrà provvedere autonomamente al ritiro dei beni dalla sede sbagliata ed alla consegna presso quella prevista nella "lista di fornitura e sedi di consegna" previa comunicazione in tal senso all'Aggiudicatario.

Il documento di trasporto dovrà contenere:

- il numero della **trattativa**;
- codice CIG
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia;

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Controllo preliminare amministrativo

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

Controllo preliminare tecnico

La verifica tecnica sulla tipologia, qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale tecnico incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna.

Controllo tecnico di qualità

Di norma quanto acquistato non viene immediatamente utilizzato, pertanto l'Agenzia si riserva un ulteriore periodo di tempo, che non può eccedere i 365 giorni, per verificare che la qualità del prodotto offerto sia conforme a quanto prospettato in fase di gara.

Tale controllo è da considerarsi "termine per l'accertamento tecnico della conformità della merce".

La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione della penali previste all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 6 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della fornitura dei beni.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- 1) *il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K***
- 2) *il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)*
- 3) *il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.*
- 4) *il numero della **trattativa***
- 5) *il numero e la data del D.D.T*
- 6) **L'indicazione della struttura competente alla liquidazione la quale deve corrispondere alla sede di consegna come di seguito indicato:**

<u>Sede di consegna</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Struttura liquidante</u>
Torino (TO)	Via Pio VII, 9 10135 Torino (TO)	Struttura liquidante: Dipartimento rischi fisici e tecnologici

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014), si applica ad Arpa Piemonte la norma relativa al c.d. "Split Payment" (art. 17 ter. D.P.R. 633/72) in seguito all'adozione del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017

Pertanto, le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l'annotazione "scissione pagamenti" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

La liquidazione delle fatture avverrà previo positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal presente articolo.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte: www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione.

ART. 7 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto all'art. 4, la Ditta affidataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari al 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (importo contrattuale iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione degli stessi nei termini previsti sarà considerata "mancata consegna" e si procederà all'applicazione delle penali nella misura indicata dal precedente capoverso.

Qualora il periodo residuale di validità dei prodotti sia inferiore al termine previsto dall'art. 1 ne sarà data comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione è tenuto a ritirare i prodotti consegnati ed a consegnare i nuovi prodotti. Il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione di una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (importo contrattuale iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

Metodologia di contestazione delle penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Ditta affidataria per iscritto tramite PEC. La Ditta affidataria dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di trasmissione della PEC. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare delle penali è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli articoli 122, 123 e 124 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura, si farà riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (come aggiornato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024), ed in particolare alle norme di cui agli artt. 14, 48-50, 52, 53, 94, 95, 100, 101 del citato d.lgs ed alla normativa vigente in materia.

ART. 10 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 12 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 13 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

1. I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2025-2027 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-attivita?pid=125> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014,

pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.

4. L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

Il Dirigente Responsabile

Struttura Semplice acquisti beni e servizi

Dr. Massimo BOASSO

(firmato digitalmente)

ss. 19/01 MB/gcv

Firmato digitalmente da:

Massimo Boasso

Data: 13/10/2026 10:09:01